

Docente condannato per seconda attività lavorativa, l'autorizzazione va rinnovata tutti gli anni. Sentenza di [Laura Biarella](#)



La Cassazione (Sez. 2 Civ., n. 7028 del 12 marzo 2021), in una vicenda che ha visto coinvolto un docente, autorizzato dal Dirigente Scolastico, fin dal 1992, a svolgere attività di promotore finanziario, ha affermato che l'autorizzazione non è permanente ma deve essere rinnovata anno per anno. L'autorizzazione necessita quindi di una rivalutazione annuale circa la permanenza della compatibilità tra l'incarico esterno e l'attività di insegnamento.

Il docente-promotore finanziario

Una società aveva proposto opposizione contro l'ordinanza ingiunzione, emessa dall'Agenzia delle Entrate, in quanto aveva conferito a un docente scolastico presso un Liceo di Modena, l'incarico di agente finanziario, in assenza della preventiva autorizzazione da parte del dirigente scolastico, essendo quindi tenuta anche la società, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, al pagamento della sanzione determinata al doppio degli emolumenti corrisposti al docente durante gli anni in questione. Il Tribunale di Modena, in prima battuta, accoglieva l'opposizione, ritenuto che nella fattispecie trovava applicazione, in ragione del rapporto di servizio del docente, la disciplina di cui all'art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994, sicché si imponeva il rilascio di una autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extra lavorativo. La sentenza rammentava che ai sensi del comma 15 del citato art. 508, l'autorizzazione allo svolgimento di libere professioni deve verificare l'assenza di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e che siano incompatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

La durata dell'autorizzazione

Il Tribunale rilevava che l'autorizzazione è correlata alla mancata modifica degli impegni orari (istituzionali ed extra), sicché la rinnovazione si impone solo quando si modifichi il quadro di fatto già vagliato in occasione della precedente autorizzazione:

nella specie il prof. aveva ottenuto un'autorizzazione dal proprio dirigente scolastico per l'esercizio dell'attività di promotore finanziario alcuni anni prima (e ciò sin dal 1992), sicché, non essendo mutate né la situazione di fatto in cui il docente aveva continuato a svolgere l'attività extra lavorativa né le modalità con le quali aveva prestato l'attività di insegnante, la preesistente autorizzazione doveva intendersi idonea a reggere anche le attività prestate durante gli anni oggetto dell'ordinanza opposta.

La necessità di una rivalutazione annuale

Corte d'Appello e Cassazione ribaltano la posizione: non era corretta la conclusione secondo cui l'autorizzazione del dirigente scolastico rilasciata nel 1992 potesse valere anche per gli anni successivi, in quanto gli elementi da prendere in esame ai sensi del comma 15 dell'art. 508 di cui al D. Lgs. n. 297/1994, necessitano di una rivalutazione annuale circa la permanenza della compatibilità tra l'incarico esterno e l'attività di insegnamento. In conclusione, doveva reputarsi che la prima autorizzazione risalente al 1992, ed altresì qualificata espressamente come provvisoria e sottoposta a rinnovo annuale, ostava a legittimare lo svolgimento dell'attività oggetto della contestazione, ed impediva altresì di poter ravvisare la buona fede degli oppositori.

La mancanza di autorizzazione annuale non può essere sanata dalla dichiarazione "ora per allora" del DS.

L'art. 508 co. 15 del D. Lgs. n. 297/1994 è speciale rispetto a quella generale in tema di autorizzazione ad incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001: a tal fine la giurisprudenza amministrativa ha chiarito la necessità che l'autorizzazione sia frutto di una valutazione in concreto da parte del dirigente scolastico che è chiamato a valutare la compatibilità tra la docenza e l'incarico extrascolastico. Nella specie la dirigente del Liceo ove prestava la sua attività il professore nel settembre del 2015 ha rilasciato una dichiarazione nella quale ribadiva come sino a quella data il docente aveva richiesto l'autorizzazione a svolgere le mansioni di promotore finanziario e che aveva sempre svolto l'attività di docenza con professionalità e correttezza.

Ma il provvedimento di autorizzazione, relativo all'anno 1992, aveva espressamente carattere provvisorio ed era sottoposto a rinnovo annuale, sicché proprio in ragione del tenore dell'art. 508 (che non consente la formazione del silenzio assenso a fronte di richiesta di autorizzazione di incarichi provenienti da soggetti privati), era necessario fornire la prova della autorizzazione espressamente riferita agli anni oggetto di contestazione. La violazione dell'obbligo di munirsi della previa autorizzazione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, e la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali. L'esigenza di assicurare da parte del dirigente scolastico una verifica circa la compatibilità tra le

mansioni affidate dall'amministrazione scolastica (e mutevoli evidentemente in ragione non solo della sede di svolgimento della prestazione didattica, ma anche della concreta distribuzione delle ore di insegnamento, dell'eventuale coinvolgimento in attività extra didattiche) non ha consentito di accedere alla tesi (propugnata dalla società) secondo cui l'autorizzazione ha tendenzialmente carattere permanente.

( da [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it) )